

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**COOPERATIVA SOCIALE
MARIA CONSOLATRICE
SIGLABILE MARIA
CONSOLATRICE -
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA BONCOMPAGNI CARLO 18 CAP 20139
Indirizzo PEC	reginamundi@edupec.it
Numero REA	MI - 1550253
Codice fiscale	12356120159
Forma giuridica	cooperativa sociale

J19HX1

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	4

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 19/02/1998
Estremi di costituzione	Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Sistema di amministrazione	Data atto di costituzione: 22/12/1997
Oggetto sociale	consiglio di amministrazione (in carica)
	LA COOPERATIVA PERSEGUE L'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA' ALLA PROMOZIONE UMANA E ALLA INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI AI SENSI DELLA LEGGE 381/91. PER TUTTO QUANTO NON PRESCRITTO DALLE NORME COGENTI IN MATERIA DI SOCIETA'
	...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 12356120159
del Registro delle Imprese di MILANO
Precedente numero di iscrizione: MI-1998-40919
Data iscrizione: 19/02/1998

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1998

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 22/12/1997

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/08/2050

scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/08
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Soggetto che esercita il controllo contabile: revisore legale

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

LA COOPERATIVA PERSEGUE L'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA' ALLA PROMOZIONE UMANA E ALLA INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI AI SENSI DELLA LEGGE 381/91. PER TUTTO QUANTO NON PRESCRITTO DALLE NORME COGENTI IN MATERIA DI SOCIETA' COOPERATIVE E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, LA COOPERATIVA ADOTTA LE DISPOSIZIONI SULLE SOCIETA' PER AZIONI, IN QUANTO COMPATIBILI. LA COOPERATIVA PUO' OPERARE ANCHE CON TERZI. LA COOPERATIVA HA COME OGGETTO SOCIALE LA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI E ASSISTENZIALI RELATIVI ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E NON. LA COOPERATIVA SI PROPONE LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE E DELLE ESPERIENZE DI SCUOLA DI ISPIRAZIONE CRISTIANA SECONDO L'INSEGNAMENTO DELLA

CHIESA CATTOLICA IN MATERIA DI ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE. IN PARTICOLARE LA COOPERATIVA INTENDE:

- GESTIRE ASILI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, APERTE ANCHE AI NON SOCI ED AI LORO FIGLI MINORI, ORGANIZZATE SECONDO GLI INSEGNAMENTI DELLA CHIESA CATTOLICA IN MATERIA DI ISTRUZIONE E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE;
- GESTIRE CENTRI SOCIALI E CULTURALI, CONSULTORI FAMILIARI E PSICOPEDAGOGICI, INIZIATIVE DI OGNI GENERE A TUTELA DEI MINORI E DEI GIOVANI;
- PROMUOVERE CONVEGNI, MANIFESTAZIONI E INCONTRI PER SENSIBILIZZARE L'OPINIONE PUBBLICA SUI PROBLEMI DELLA SCUOLA E DELLA EDUCAZIONE, PRODURRE E DISTRIBUIRE INFORMATIVE, BOLLETTINI E ALTRI STRUMENTI CULTURALI ANALOGHI;
- PRODURRE E DISTRIBUIRE SUSSIDI DIDATTICI E STRUMENTI PER L'ISTRUZIONE E L'EDUCAZIONE COLLEGATI ALLA PROPRIA ATTIVITA' SCOLASTICA.

LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI E IMMOBILIARI, IVI COMPRESA LA COSTITUZIONE DI FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE, E L'ADOZIONE DI PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO E ALL'AMMODERNAMENTO AZIENDALE AI SENSI DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992 N. 59 ED EVENTUALI NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE, NONCHE' L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE O SOCIETA' AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, NEI LIMITI DI LEGGE, RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE PRESTARE GARANZIE E FIDEJUSSIONI ANCHE A FAVORE O PER OBBLIGAZIONI DI TERZI.

LE ATTIVITA' DI CARATTERE FINANZIARIO E DI GARANZIA POTRANNO ESSERE INTRAPRESE SOLO SE SENZA ALCUN CARATTERE DI PREVALENZA E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO. AL FINE DI CONSEGUIRE LA REALIZZAZIONE DEI PROPRI SCOPI LA COOPERATIVA POTRA':

- AVVALERSI DEI CONTRIBUTI E DELLE PREVIDENZE PUBBLICHE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE NONCHE' DA QUELLA ISTITUENDA;
- ACCETTARE FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI SECONDO I CRITERI E I LIMITI FISSATI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI. LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITA' SONO DEFINITE CON APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DALLA ASSEMBLEA;
- ACCETTARE DONAZIONI E CONTRIBUTI DA PRIVATI.

E' TASSATIVAMENTE VIETATA LA RACCOLTA DI FONDI TRA IL PUBBLICO SOTTO QUALSIASI FORMA.

QUANTO SOPRA DEVE VENIRE ATTUATO NEL RISPETTO DEL DISPOSTO DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1991 N.197 NONCHE' DEL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N.385.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA COOPERATIVA. ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO SPETTA INOLTRE LA COMPETENZA, CONCORRENTE CON QUELLA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, PER ADOTTARE LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE ED IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO NAZIONALE. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTA LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO. LA RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA SPETTA, NEI LIMITI DELLE DELEGHE CONFERITE, ANCHE AI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 25-07-2014 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 25-07-2014

COOPERATIVA SOCIALE MARIA CONSOLATRICE ...
Codice fiscale: 12356120159

ALLEGATO "B"

N. 100749/18329 REP.

DR. ALBA MARIA FERRARA

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

1) E' costituita una società cooperativa ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 denominata

"COOPERATIVA SOCIALE MARIA CONSOLATRICE "

siglabile

"MARIA CONSOLATRICE - Cooperativa Sociale"

con sede in Comune di Milano.

2) La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) agosto 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

3) La cooperativa ha scopo mutualistico e si pone come cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 del Codice Civile, come integrato dall'art. 111 septies delle norme di attuazione e transitorie, e pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini ai sensi della legge 381/91.

Per tutto quanto non prescritto dalle norme cogenti in materia di società cooperative e dalle norme del presente statuto, la cooperativa adotta le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

La cooperativa può operare anche con terzi.

La cooperativa ha come oggetto sociale la gestione di servizi educativi e assistenziali relativi alla scuola dell'obbligo e non. La cooperativa si propone la gestione delle iniziative e delle esperienze di scuola di ispirazione cristiana secondo l'insegnamento della Chiesa cattolica in materia di istruzione ed educazione.

In particolare la cooperativa intende:

* gestire asili e scuole di ogni ordine e grado, aperte anche ai non soci ed ai loro figli minori, organizzate secondo gli insegnamenti della Chiesa cattolica in materia di istruzione e nel rispetto della normativa vigente;

* gestire centri sociali e culturali, consultori familiari e psicopedagogici, iniziative di ogni genere a tutela dei minori e dei giovani;

* promuovere convegni, manifestazioni e incontri per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi della scuola e della educazione, produrre e distribuire informative, bollettini e altri strumenti culturali analoghi;

* produrre e distribuire sussidi didattici e strumenti per l'istruzione e l'educazione collegati alla propria attività scolastica.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, e

Statuto aggiornato al 25-07-2014

COOPERATIVA SOCIALE MARIA CONSOLATRICE ...
Codice fiscale: 12356120159

l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative, nonché l'assunzione di partecipazioni in altre imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nei limiti di legge, ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale. La società potrà inoltre prestare garanzie e fidejussioni anche a favore o per obbligazioni di terzi.

Le attività di carattere finanziario e di garanzia potranno essere intraprese solo se senza alcun carattere di prevalenza e non nei confronti del pubblico.

Al fine di conseguire la realizzazione dei propri scopi la cooperativa potrà:

- avvalersi dei contributi e delle previdenze pubbliche previste dalla normativa vigente nonché da quella istituenda;
- accettare finanziamenti da parte dei soci secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito regolamento approvato dalla assemblea;
- accettare donazioni e contributi da privati.

E' tassativamente vietata la raccolta di fondi tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

Quanto sopra deve venire attuato nel rispetto del disposto della legge 5 luglio 1991 n.197 nonché del D.L.gs. 1 settembre 1993 n.385.

PATRIMONIO SOCIALE

4) Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale.

Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla precedente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

5) Le azioni non possono essere cedute a terzi con effetto verso la società senza la preventiva autorizzazione degli Amministratori. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

SOCI

6) Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possano essere soci della cooperativa persone fisiche e persone giuridiche qualora la società abbia raggiunto la soglia di nove soci persone fisiche.

I soci persone fisiche saranno ricompresi nelle seguenti categorie:

- soci fruitori:
i genitori degli studenti e gli operatori, a qualsiasi titolo nel campo socio-assistenziale ed educativo;
- soci volontari:
coloro che prestano la loro attività gratuitamente;

Il numero dei soci volontari non potrà superare il limite previsto dalle vigenti leggi in materia;

- soci sovventori:

Statuto aggiornato al 25-07-2014

COOPERATIVA SOCIALE MARIA CONSOLATRICE ...
Codice fiscale: 12356120159

saranno ammessi alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n.59 e alle condizioni e limitazioni previste dal presente statuto.

Possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci secondo la categoria di appartenenza.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private i cui statuti lo consentano o nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

7) L'ammissione a socio è fatta con deliberazione dell'Organo amministrativo su domanda dell'interessato.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

8) I soci sono obbligati a versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- l'importo del capitale sottoscritto;
- la eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- l'eventuale sovrapprezzo, determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

I soci sono obbligati altresì all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

9) La qualità di socio si perde per recesso, morte, esclusione.

10) Oltre che nei casi stabiliti dalla legge il recesso è consentito al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Al recesso si applicano le norme di cui all'art. 2532 C.C.

11) Oltre che nei casi previsti dalla legge l'organo amministrativo escluderà il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo con la società;
- d) eserciti in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

12) In caso di morte del socio si farà luogo alla liquidazione della sua partecipazione a favore degli eredi. Per gli eredi del socio defunto e per il socio escluso o receduto la liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, in conformità all'art. 2535, commi 1 e 2, C.C..

La parte di partecipazione costituita da erogazione di dividendi e ristorni portati a capitale potrà essere liquidata in forma dilazionata a rate in cinque anni.

ESERCIZIO SOCIALE - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

13) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla

Statuto aggiornato al 25-07-2014

COOPERATIVA SOCIALE MARIA CONSOLATRICE ...
Codice fiscale: 12356120159

redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

14) L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) per non meno del 30 % (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un eventuale dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo previsto per i buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

In deroga a quanto sopra, l'assemblea, dedotte le quote di cui ai punti a) e b), può destinare l'eccedenza attiva residua a riserva straordinaria indivisibile.

15) L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

16) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea **ordinaria**:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- procede alla nomina degli Amministratori;
- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- approva i regolamenti interni, con le modalità di cui al successivo art. 33;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 13).

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali

Statuto aggiornato al 25-07-2014

COOPERATIVA SOCIALE MARIA CONSOLATRICE ...
Codice fiscale: 12356120159

L'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata **straordinaria** quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

17) L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, da inviarsi a tutti i soci al domicilio risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza stessa e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea potrà essere convocata anche mediante telefax, sempre che il numero di telefax dei soci risulti comunicato alla società ed annotato nel libro dei soci, con un preavviso di almeno cinque giorni.

Le assemblee potranno essere convocate, nei termini sopra indicati, anche a mezzo di posta elettronica, purché i relativi indirizzi (e le loro variazioni) siano annotati nel libro dei soci e

purché le convocazioni siano inviate con messaggi di conferma di ricezione. A coloro che non abbiano comunicato i propri indirizzi di posta elettronica o di telefax, la convocazione sarà effettuata con raccomandata.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

18) Hanno diritto di intervenire alla assemblea i soci che siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

19) Ciascun socio ha un voto.

20) I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e della costituzione.

21) L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, distanti o contigui, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali :

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli

Statuto aggiornato al 25-07-2014

COOPERATIVA SOCIALE MARIA CONSOLATRICE ...
Codice fiscale: 12356120159

eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 17), ultimo comma) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea è presieduta dall'Unico Amministratore o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dalla persona designata dalla assemblea.

22) Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Il segretario e il Notaio vengono nominati dal Presidente.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art. 20).

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

23) Le votazioni si fanno per alzata di mano o per appello nominale.

ORGANO AMMINISTRATIVO

24) La società è amministrata da un Unico Amministratore o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, nominati dalla assemblea in maggioranza tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato con dal presidente, a sensi di legge, quando il presidente lo ritenga opportuno, o a richiesta di almeno due membri del Consiglio.

Le convocazioni si fanno per lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima, od in caso di urgenza, mediante telegramma o telefax spedito almeno due giorni prima di quello dell'adunanza.

Statuto aggiornato al 25-07-2014

COOPERATIVA SOCIALE MARIA CONSOLATRICE ...
Codice fiscale: 12356120159

Le riunioni del Consiglio potranno essere convocate, nei termini sopra indicati, anche a mezzo di posta elettronica, purché i relativi indirizzi (e le loro variazioni) siano annotati nel libro dei soci e purché le convocazioni siano inviate con messaggi con conferma di ricezione. A coloro che non abbiano comunicato i propri indirizzi di posta elettronica o di telefax, la convocazione sarà effettuata con raccomandata.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se nominati.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le adunanze sono validamente costituite allorché sia presente la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti all'adunanza.

25) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

L'unico Amministratore è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salvo le limitazioni deliberate in sede di nomina, e ha la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.

All'Organo Amministrativo spetta inoltre la competenza, concorrente con quella dell'assemblea straordinaria, per adottare le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative ed il trasferimento della sede nell'ambito del territorio nazionale.

26) I consiglieri eleggono tra loro un Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente.

Nominano anche per la redazione dei verbali un segretario che può essere anche estraneo al Consiglio.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni e da privati rilasciando liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

Il Presidente, in caso di urgenza o impedimento, è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi, ai soci e a tutti i pubblici uffici la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente .

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri e può' costituire anche un Comitato Esecutivo, nei limiti consentiti dalla legge.

Statuto aggiornato al 25-07-2014

COOPERATIVA SOCIALE MARIA CONSOLATRICE ...
Codice fiscale: 12356120159

Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del consiglio di amministrazione.

27) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un Comitato Esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso e' stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

CONTROLLO

28) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci Supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla successiva assemblea dei soci per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza e' assunta, fino alla prossima assemblea, dal sindaco più anziano di età.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste al precedente art. 24).

29) Revisore Legale

La revisione legale è esercitata da un revisore o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, pari a tre esercizi.

Statuto aggiornato al 25-07-2014

COOPERATIVA SOCIALE MARIA CONSOLATRICE ...
Codice fiscale: 12356120159

L'attività di revisione legale è documentata dall'organo di revisione in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma 2, del codice civile l'Assemblea potrà affidare la revisione legale al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

30) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del Collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro centoottanta giorni dalla nomina. Il Collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

31) La cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 C.C. nonché per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

32) L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514, lettera c), c.c.

DISPOSIZIONI GENERALI E VARIE

33) Il funzionamento tecnico e amministrativo della società potrà essere disciplinato da regolamenti da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dalla assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

34) Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni di legge vigenti sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 C.C. si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

F.to Massimo Massagli

F.to Dr. Alba Maria Ferrara - Notaio -

